

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI PENSIONATI DELLO STATO DEL CANTONE TICINO**

## **Art. 1 Costituzione - Sede**

E' costituita, a norma degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, l'ASSOCIAZIONE DEI PENSIONATI DELLO STATO DEL CANTONE TICINO in seguito denominata APS.

L'APS è apolitica, aconfessionale e sarà iscritta al Registro di commercio.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La sede è presso il Domicilio del Presidente.

## **Art. 2 Scopo**

Scopo dell'APS è quello di tutelare gli interessi dei pensionati di tutte le categorie dei dipendenti statali, di sviluppare e migliorare i rapporti di solidarietà fra gli associati mantenendo e sviluppando relazioni di amicizia fra i dipendenti in quiescenza e quelli in attività di servizio e di promuovere manifestazioni ricreative e culturali.

## **Art. 3 Aderenti**

L'APS comprende tutti i beneficiari di una pensione dello Stato che accettano le disposizioni del presente statuto e pagano regolarmente la tassa sociale annua.

Al decesso di un socio sposato, il coniuge subentra automaticamente al suo posto con la facoltà di rinuncia.

Possono pure fare parte dell'APS anche altri membri di pubbliche amministrazioni se affiliati all'istituto di Previdenza dello Stato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 della Legge sull'istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012.

## **Art. 4 Quota sociale e finanziamento**

Le entrate dell'APS sono costituite dalle quote sociali.

- a) La quota sociale annuale minima è stabilita in fr. 20.-.
- b) L'Assemblea generale annuale può modificare la quota annua a seconda del fabbisogno di preventivo.
- c) Fanno inoltre parte del finanziamento contributi e donazioni dei Soci o di Enti pubblici e privati.

**Art. 5 Dimissioni**

Le dimissioni sono da inoltrare per iscritto al Comitato Direttivo.

Chi non avrà versato la tassa per due anni consecutivi sarà considerato dimissionario e pertanto radiato dalla lista dei Soci.

**Art. 6 Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato Direttivo
- c) I Revisori dei conti

**Art. 7 Assemblea generale ordinaria annuale**

L'Assemblea generale ordinaria annuale è convocata dal Comitato Direttivo una volta all'anno entro il primo semestre.

Essa:

- a) Decide inappellabilmente sugli oggetti all'ordine del giorno e sulle proposte presentate dai singoli Soci, per iscritto, almeno sette giorni prima;
- b) Nomina ogni quattro anni il Presidente, il Comitato Direttivo e i Revisori dei conti;
- c) Proclama i Soci onorari su proposta del Comitato Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei Soci presenti.

**Art. 8 Assemblee straordinarie**

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato Direttivo in ogni momento su richiesta scritta di almeno cinquanta Soci.

**Art. 9 Diritto di voto**

Ogni Socio ha uguale diritto di voto.

Il Socio impossibilitato ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio.

**Art. 10 Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo si compone di, al massimo, nove membri, rimane in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile.

Esso cura gli interessi dell'APS e la rappresenta con tutte le facoltà attribuitegli da legge e statuto societario.

Il Comitato Direttivo nomina al suo interno Vice Presidente, Segretario e Cassiere.

Il Segretario tiene il verbale delle deliberazioni sia dell'Assemblea generale che del Comitato Direttivo.

In caso di sostituzione di un Membro durante il quadriennio, il mandato del neoeletto scadrà alla fine del periodo in corso.

Ai membri del Comitato Direttivo e ai Revisori dei conti verrà corrisposta un'adeguata indennità per ogni seduta oltre alle spese di trasferta. L'indennità è fissata dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea in sede di approvazione dei conti.

**Art. 11 Diritto di firma**

L'APS è validamente vincolata dalle firme del Presidente e del Cassiere che firmeranno collettivamente.

Nelle loro veci subentrano, su necessità, il Vice Presidente rispettivamente il Segretario.

**Art. 12 Informazione-comunicazione**

Il Comitato Direttivo assicura un'informazione puntuale delle proprie attività di interesse generale mediante l'apposito sito internet [www.pensionati-stato.ch](http://www.pensionati-stato.ch)

Le comunicazioni di tipo amministrativo avvengono tramite invio postale o, dove possibile, per posta elettronica.

**Art. 13 Revisori dei conti**

I Revisori dei conti in numero di tre rimangono in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Essi esaminano i conti e presentano rapporto scritto all'Assemblea dei Soci.

**Art. 14 Chiusura esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 15 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'APS avviene per decisione dell'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti o quando il Comitato Direttivo non possa più essere costituito conformemente agli statuti.

Lo scioglimento dovrà essere previsto dall'ordine del giorno della stessa Assemblea.

**Art. 16 Impegno verso terzi**

Per gli impegni dell'APS risponde unicamente il patrimonio sociale ed è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei singoli membri.

**Art. 17 Destinazione patrimonio sociale**

Sulla destinazione del patrimonio sociale eventualmente disponibile decide l'Assemblea, indipendentemente dal numero dei presenti, al momento dello scioglimento.

**Art.18 Entrata in vigore**

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 18 maggio 2017, entra immediatamente in vigore e sostituisce quello del 21 maggio 1992 e successive modifiche.

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

Monte Ceneri. 18 maggio 2017